

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno mercoledì 21 **del mese di** dicembre
dell' anno 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Gazzolo Paola	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Petitti Emma	Assessore
11) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: RINNOVATA ISTITUZIONE DELLA "ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE" (ZPS) IT4050023 "BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BUDRIO E MINERBIO" CON RIFERIMENTO ALLE AREE AFFERENTI L'AZIENDA DI "SOCIETA' AGRICOLA ISIRIDE S.R.L.". RINNOVATA INDICAZIONE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLE SUDETTE AREE QUALE "SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA" (SIC)

Cod.documento GPG/2016/2500

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/2500

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la direttiva 2009/147/CE, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", e la direttiva 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, siano classificati in particolare come ZPS (Zone di Protezione Speciale) e come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", nonché il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 e ss.mm. "Disposizioni in materia ambientale" che al Capo I, artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;

Richiamata, altresì, la Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 13.11.2007, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15.1.2008, che istituiva quale SIC, su proposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio dello Stato italiano, le aree già istituite quale ZPS IT4050023 "Biotopi e ripristini

ambientali di Budrio e Minerbio" dalla Regione Emilia-Romagna;

Premesso che:

- con la sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna n. 570/2014, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3406/2015, sono stati annullati gli atti oggetto dell'azione impugnatoria esperita da "Società Agricola Isiride s.r.l.", limitatamente alle parti di essi concernenti l'inclusione delle aree di cui è proprietaria la società stessa in zona ZPS/SIC;
- tra gli atti annullati con le suddette sentenze rientrano due deliberazioni della Regione Emilia-Romagna e, in particolare:
 - a) la delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 1816 del 22.9.2003, nella parte in cui ha istituito quali "Zone di Protezione Speciale" (ZPS) ai sensi del l'art. 1, comma 5, della L. n. 157 del 1992, talune aree del territorio regionale comprensive dei terreni afferenti l'azienda della società ricorrente;
 - b) la delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 167 del 13.2.2006, nella parte in cui ha indicato al Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 357 del 1997, le suddette aree quale possibile "Sito di Importanza Comunitaria" (SIC), ai fini della proposta che il Ministero stesso ha il potere di formulare alla Commissione Europea;
- l'annullamento "in parte qua" è stato pronunciato in accoglimento del primo e del secondo motivo di impugnazione e, in particolare, sulla scorta del rilievo che <<..... l'attività procedimentale avviata dall'amministrazione regionale riguardo all'inserimento delle aree della ricorrente nelle zone protette contrassegnate come ZPS/SIC, di cui alle gravate deliberazioni, risulta priva di qualsivoglia elemento partecipativo ed istruttorio diretto a conoscere e, quindi, valutare l'effettiva peculiare situazione giuridica e fattuale in cui versano le aree stesse>>;
- in esito al suddetto annullamento l'amministrazione regionale ha rilevato, dando atto di ciò nella deliberazione della Giunta n. 1297 del 1.8.2016, che le aree in questione, individuate nella cartografia allegata

alla delibera stessa (all. 1) e alla presente delibera [Allegato A) e Allegato B)], presentano tuttora elementi di pregio naturalistico quali habitat di specie animali e vegetali, come da relazione tecnica parimenti allegata alla medesima delibera (all. 2) e alla presente delibera [Allegato C)];

- per tale motivo la Giunta della Regione, con la citata deliberazione n. 1297 del 1.8.2016, ha deciso di dare mandato alla competente struttura tecnica della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente di dare avvio alla rinnovazione del procedimento volto all'individuazione quale ZPS/SIC delle aree di proprietà di "Società Agricola Isiride s.r.l.", interessate dall'annullamento pronunciato in via definitiva dal Giudice amministrativo, nel rispetto di quanto statuito con riferimento ai motivi di impugnazione accolti;
- in esecuzione di tale deliberazione, con la nota PG.2016.0620462 del 20.9.2016, il dirigente responsabile del Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna - competente struttura tecnica della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - ha comunicato a "Società Agricola Isiride s.r.l." l'avvio del procedimento volto alla individuazione quale ZPS/SIC delle aree afferenti l'azienda della medesima;
- a seguito di tale comunicazione, con nota del 6.10.2016, acquisita in data 10.10.16, prot. PG.2016.0656533, "Società Agricola Isiride s.r.l." ha presentato una memoria ai sensi dell'art. 10 della L. n. 241 del 1990, con la quale ha formulato una serie di osservazioni, tanto di carattere giuridico quanto di carattere tecnico, che risultano puntualmente esaminate nella relazione istruttoria allegata alla presente delibera quale parte integrante della stessa [Allegato D)];
- sempre a seguito della suddetta comunicazione di avvio del procedimento, "Società Agricola Isiride s.r.l." ha chiesto di essere ascoltata, tramite il proprio legale di fiducia, dalla competente struttura e l'audizione si è tenuta il giorno 28.11.2016;
- la Regione ha promosso il processo partecipativo anche attraverso un incontro svoltosi con le associazioni ambientaliste, le associazioni venatorie e le associazioni degli agricoltori, nonché con i rappresentanti del Comune

di Budrio e della Città Metropolitana di Bologna, svoltosi presso la sede del Comune di Budrio in data 14.11.2016;

Considerato che:

- i terreni, pari ad una superficie di 116 ha, facenti parte originariamente delle aree ricomprese nel sito ZPS/SIC e successivamente interessate dall'annullamento in sede giurisdizionale, erano stati quasi integralmente individuati nel 2002 come IBA (Important Bird Areas) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE [Allegato E)];
- l'istruttoria tecnica - secondo quanto illustrato negli Allegati C) e D) - ha confermato la valutazione di IBA per i suddetti terreni, attesa la loro idoneità alla conservazione delle specie dell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e delle altre specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia;

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene legittimo e doveroso:

- rinnovare l'istituzione del sito ZPS IT4050023 - "Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio" con riferimento alle aree afferenti l'azienda di "Società Agricola Isiride s.r.l.", interessate dall'annullamento della sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna n. 570/2014, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3406/2015, per l'intera superficie di 116 ha, indicata nell'Allegato F), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- rinnovare l'indicazione al Ministero dell'Ambiente delle suddette aree quale Sito di Importanza Comunitaria (SIC);

Viste, inoltre:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche e, in particolare, l'art. 37, comma 4;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/08. Adeguamento e

aggiornamento della delibera n. 450/07" e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2189 del 21.12.15 ad oggetto "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 56 del 25.1.16 ad oggetto "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/01";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 29.2.16 ad oggetto "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/15";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 28.4.16 ad oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/15";

Ferma restando la possibilità di approvare in futuro ulteriori aggiornamenti ed integrazioni all'elenco delle aree che vengono, con la presente, confermate come siti Natura 2000, tenendo conto di nuove acquisizioni conoscitive;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile e Politiche ambientali e della montagna, Paola Gazzolo

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di rinnovare l'istituzione del sito ZPS IT4050023 - "Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio" con riferimento alle aree afferenti l'azienda di "Società Agricola Isiride s.r.l.", interessate dall'annullamento della sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna n. 570/2014, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3406/2015, per l'intera superficie, pari a 116 ha, indicata nell'Allegato F), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di rinnovare l'indicazione al Ministero dell'Ambiente delle suddette aree quale Sito di Importanza Comunitaria (SIC);

3. di trasmettere per il seguito di competenza il presente atto al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito, dando atto che il Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sulla pagina web <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/consultazione/normativa>.

ALLEGATO A

CARTOGRAFIA DELLE AREE OGGETTO DELL'ANNULLAMENTO IN SEDE
GIURISDIZIONALE AFFERENTI L'AZIENDA DI "SOCIETA' AGRICOLA ISIRIDE
S.R.L." INTERNE AL SITO NATURA 2000 IT4050023 - "BIOTOPI E
RIPRISTINI AMBIENTALI DI BUDRIO E MINERBIO"





FOTO AEREE DEL 2003, DEL 2005 E DEL 2014, DELLE AREE OGGETTO DELL'ANNULLAMENTO IN SEDE GIURISDIZIONALE AFFERENTI L'AZIENDA DI "SOCIETA' AGRICOLA ISIRIDE S.R.L." INTERNE AL SITO NATURA 2000 IT4050023 - "BIOTOPHI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BUDRIO E MINERBIO"

FOTO 2003



FOTO 2005



FOTO 2014



RELAZIONE TECNICA

**Sito Natura 2000 IT4050023 Biotopi e Ripristini
ambientali di Budrio e Minerbio**

Premessa

La Barchessa di Dugliolo in passato fu bonificata, ma successivamente compaiono nella parte settentrionale campi allagati e arginati con presenza di siepi. Attualmente la porzione acquatica appare ancora più vasta a causa di zone allagate attraverso interventi di ripristino ambientale finanziati dalle misure agro-ambientali dei fondi comunitari. La zona rientra quasi integralmente nelle superfici IBA già individuate dal Ministero nel 2002.




Foto 1996



Foto 2015

Habitat di interesse comunitario

Nell'area in oggetto sono presenti i seguenti habitat (Carta Habitat regionale approvata con determina n. 2611 del 9 marzo 2015):

3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione acquatica del Magnopotamion o Hydrocharition (45 ha circa)

92A0 - Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba* (10 ha circa)

Pa - (habitat di interesse regionale di notevole importanza per le specie di interesse conservazionistico) Canneti palustri: fragmiteti, tifeti e scirpeti d'acqua dolce (*Phragmition*).

È presente una fascia perimetrale di 5-10 m di ampiezza, che cinge quasi completamente i corpi idrici, dominata da *Phragmites australis*, riconducibile all'habitat di interesse regionale **Pa**, di notevole importanza per moltissime specie animali di interesse conservazionistico (Canneti palustri: fragmiteti, tifeti e scirpeti d'acqua dolce, *Phragmition*).

Questo habitat è stato riconosciuto a sua volta come meritevole di tutela a scala nazionale da Genovesi et al. (2014), che lo hanno incluso, infatti, tra gli habitat potenzialmente da inserire nell'allegato I della Direttiva Habitat (31 - acque stagnanti - Cariceti e canneti di acqua dolce).

Alcuni brevi tratti spondali risultano caratterizzati da formazioni a elofite dominate da *Bolboschoenus* cfr. *maritimus* insieme a *Schoenoplectus lacustris*, *Juncus* sp. e *Veronica anagallis-aquatica*; anche tali formazioni rientrano nel tipo di habitat di interesse regionale citato in precedenza.

Nei bacini più occidentali è presente una popolazione rappresentativa di Lemnacee (*Lemna minuta*, dominante in consociazione a *Lemna minor*), inquadrabile nel codice habitat 3150 (vista l'affinità ecologica tra le formazioni dei *Lemnion* con quelle di *Hydrocharition*), a conferma della presenza del codice 3150.

Gli ambienti acquatici sono habitat di alimentazione, mentre i canneti e i pioppeti sono importanti come habitat di riproduzione per la totalità delle specie animali di interesse conservazionistico segnalate all'interno del sito.

Specie vegetali

Nessuna specie di interesse comunitario presente nel sito.

Tra le specie rare e/o minacciate presenti figurano *Alisma lanceolatum*, *Potamogeton pusillus*, *Salvinia natans*, *Utricularia vulgaris*, *Eleocharis palustris*, *Polygonum amphibium* (*Persicaria amphibia*), *Ranunculus sceleratus*, *Stachys palustris*, *Cucubalus baccifer*, *Oenanthe aquatica*, *Inula britannica*, *Gratiola officinalis*, *Butomus umbellatus*, *Veronica catenata*.

Specie animali

Il sito è particolarmente ricco di specie faunistiche.

Uccelli

Sono segnalate complessivamente 48 specie di interesse comunitario, delle quali 14 nidificanti, e 116 specie migratrici, delle quali 62 nidificanti.

È un sito con popolazioni nidificanti importanti a livello nazionale per Moretta tabaccata (4-6 coppie) e Mignattino piombato (56-100 coppie) e con popolazioni nidificanti importanti a livello regionale per Airone bianco maggiore e Cavaliere d'Italia.

Altre specie di interesse comunitario che nidificano regolarmente sono Tarabusino, Garzetta, Nitticora, Airone rosso, Falco di palude, Sterna, Martin pescatore, Averla piccola; Avocetta e Fratino sono nidificanti irregolari.

Tra le specie nidificanti rare e/o minacciate a livello regionale vi sono Svasso maggiore, Oca selvatica (reintrodotta), Marzaiola, Mestolone, Lodolaio, Assiolo, Quaglia, Upupa, Torcicollo, Salciaiola, Pigliamosche. Le zone umide all'interno del sito sono di rilevante importanza a livello regionale per la sosta e l'alimentazione di Ardeidi, Rapaci, Limicoli e Anatidi migratori e svernanti.

Rettili

Presente la Testuggine palustre *Emys orbicularis*, specie di interesse comunitario diffusa nel sito.

Anfibi

Segnalato il Tritone crestato *Triturus carnifex*, specie di interesse comunitario.

Degna di nota è la presenza della Raganella *Hyla intermedia*, con una popolazione in buono stato di conservazione.

Pesci

Nessuna specie di interesse comunitario.

Tra le specie di interesse conservazionistico a livello regionale sono segnalati Luccio *Esox lucius* e Triotto *Rutilus erythrophthalmus*.

Invertebrati

Presente il Lepidottero *Lycaena dispar*, specie di interesse comunitario legata agli ambienti palustri.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

A seguito della comunicazione di avvio del procedimento, con nota del 6.10.2016, acquisita in data 10.10.2016, prot. PG.2016.0620462, Società Agricola Isiride s.r.l. (di seguito "la società") ha presentato una memoria ai sensi dell'art. 10 della L. n. 241 del 1990, con la quale ha formulato una serie di osservazioni, tanto di carattere tecnico, quanto di carattere giuridico, cui si replica nel modo che segue.

In primo luogo la società deduce, riferendosi ad una nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20.7.2016, che il procedimento in corso <<... è in assoluta contraddittorietà e disapplicazione>> con quanto richiesto dal Ministero stesso alla Regione Emilia-Romagna; e ciò perché, sempre a detta della società, l'ottemperanza alla sentenza comporterebbe, secondo il Ministero medesimo, l'esclusione definitiva delle aree in questione dalle zone ZPS/SIC.

In definitiva, ad avviso della società il procedimento volto al <<... reinserimento di tali aree all'interno delle predette zone è, quindi, in assoluto contrasto con il Ministero, unico e solo soggetto idoneo a stabilire l'inclusione delle aree quali zone ZPS/SIC, e con l'interpretazione data dallo stesso alla sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna n. 570/2014>>.

La contestazione è infondata.

Posto che è alquanto singolare considerare il Ministero un soggetto "qualificato" a fornire l'interpretazione autentica della sentenza del T.A.R., la nota cui fa riferimento la società - a carattere prettamente burocratico - non è affatto in contrasto (né si vede come potrebbe esserlo) con l'iniziativa, assunta dalla Regione, di rinnovare il procedimento volto all'istituzione della "Zona di Protezione Speciale" (ZPS) e di rinnovare l'indicazione quale SIC al Ministero dell'Ambiente delle aree afferenti l'azienda di "Società Agricola Isiride s.r.l."

E' del tutto infondato, peraltro, ritenere che il Ministero sia <<unico e solo soggetto idoneo a stabilire l'inclusione delle aree quali zone ZPS/SIC>>.

Infatti, dalla lettura del quadro normativo (direttive comunitarie e atti legislativi di recepimento) si desume, per quanto riguarda l'ordinamento dello Stato italiano, che le ZPS sono istituite dalle Regioni o Province autonome; mentre i SIC sono istituiti dalla Commissione Europea sulla base di una proposta del Ministero dell'Ambiente cui concorrono le Regioni o Province autonome.

Nel caso di specie, la ZPS "Biotopi e Ripristini Ambientali di Budrio e Minerbio" e recante il codice IT4050023 - nella quale erano incluse le aree costituenti l'azienda agricola della società - è stata istituita dalla Regione Emilia-Romagna con la delibera di Giunta n. 1816 del 2003; mentre il SIC che si è sovrapposto alla stessa ZPS è stato istituito successivamente con provvedimento della Commissione Europea.

Sono questi, dunque - non altri - gli atti che hanno statuito che le aree in contestazione (cioè le aree ricomprese nell'azienda della società) fossero siti Natura 2000 ZPS/SIC.

La società deduce poi che <<il "nuovo" inserimento delle aree quali ZPS/SIC non tiene in alcun conto di quanto stabilito dal T.A.R. ossia

che le stesse in quanto artificiali e/o dedicate all'agricoltura non hanno i requisiti per essere individuate come zone ZPS/SIC>>.

La contestazione è infondata.

Il T.A.R. ha esaminato ed accolto, ritenendoli fondati, i primi due motivi di ricorso (violazione delle garanzie partecipative nell'ambito del procedimento amministrativo, mancanza di adeguata attività istruttoria).

Il giudicato amministrativo, dunque, si è formato sull'accoglimento di detti motivi (mentre quelli non esaminati sono rimasti "assorbiti").

In ogni caso si osserva che, contrariamente a quanto afferma la società, non è dato rinvenire alcun passaggio della sentenza - si rimarca: alcun passaggio - nel quale si affermi che le aree in questione <<... non hanno i requisiti per essere individuate come zone ZPS/SIC>> (lo stesso passaggio riportato nella memoria cui ora si replica si limita a censurare, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, l'inadeguatezza e la lacunosità dell'istruttoria tecnica espletata dalla struttura regionale).

Nella sentenza del T.A.R., al contrario, si rinviene un'affermazione che sconfessa esplicitamente la tesi sostenuta dalla società, precisamente dove si legge che vanno fatte <<... comunque salve le ulteriori, motivate (nel senso sopra precisato) determinazioni che l'amministrazione regionale eventualmente intenderà adottare riguardo alla fattispecie di cui è causa>> (pag. 10).

In buona sostanza qui il T.A.R. intende evidenziare che l'Amministrazione ha piena facoltà di rinnovare il procedimento emendato dai vizi riconosciuti (appunto: violazione delle garanzie partecipative nell'ambito del procedimento amministrativo, mancanza di adeguata attività istruttoria): si tratta ovviamente di un'affermazione "ad abundantiam", giacché una simile conclusione discende dai principi generali (il giudicato amministrativo, si ripete, si è formato sull'accoglimento dei primi due motivi).

La società deduce ancora che anche il Consiglio di Stato avrebbe affermato che le aree in questione <<..... non hanno le caratteristiche per essere individuate quali aree ZPS/SIC>>.

Al riguardo si ribadisce quanto già affermato e, cioè, che il giudicato amministrativo si è formato sull'accoglimento dei primi due motivi di ricorso (violazione delle garanzie partecipative nell'ambito del procedimento amministrativo, mancanza di adeguata attività istruttoria).

Anche questa contestazione, dunque, è del tutto infondata.

In ogni caso si osserva che, anche con riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, non è dato rinvenire alcun passaggio - si rimarca: alcun passaggio, inclusi quelli riportati dalla società nella memoria - nel quale si affermi che le aree in questione non abbiano le caratteristiche per essere individuate come zone ZPS/SIC (ed è appena il caso di sottolineare, d'altra parte, che non potrebbe che essere così: in sede di impugnazione l'esame investe la sentenza del Giudice di primo grado nell'ambito dei motivi di impugnazione proposti).

Sempre con riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, la società formula taluni rilievi (asseritamente a supporto della propria tesi) su alcuni passaggi riferiti alle "misure di conservazione" (occorre infatti ricordare che la sentenza del T.A.R., confermata in sede di impugnazione, ha annullato non soltanto la delibera regionale istitutiva della ZPS e la delibera regionale recante l'indicazione delle medesime aree quale SIC, ma anche la delibera regionale avente ad oggetto le misure di conservazione per le ZPS).

Si tratta di rilievi cui non mette conto di replicare alcunché, giacché il procedimento in corso non attiene alla rinnovazione della

deliberazione da ultimo citata (che, peraltro, nel corso del giudizio davanti al T.A.R., era già stata sostituita da un'altra deliberazione).

Sotto un diverso profilo, la società deduce ancora che le norme comunitarie (segnatamente, gli artt. 36 e 38 del reg. CE n. 1698 del 2015) prevedono l'obbligo per le Amministrazioni di corrispondere un'indennità a beneficio dei proprietari delle aree inserite nei siti "Natura 2000".

Al contrario - rileva la società - il procedimento in corso non contempla in alcun modo un simile diritto indennitario.

La contestazione è infondata.

E' sufficiente la semplice lettura della normativa richiamata dalla società, per dedurre la totale inconferenza con il caso di specie (risultano scorretti, peraltro, gli stessi riferimenti testuali); come è del tutto inconferente il richiamo all'art. 59 della L.R. n. 6 del 2005.

La società deduce infine - ed è, questa, l'unica contestazione di carattere tecnico - che le aree in questione non possono essere inserite nei siti "Natura 2000" perché si tratta di habitat artificiali.

Dette aree, infatti - deduce la società - si presentano umide solo perché sono state rese tali artificialmente (il riferimento è al fatto che, per ottenere i contributi dalla U.E., la società ha accettato il ritiro dalla attività agricola dei propri terreni allagandoli artificialmente per impedirne la coltivazione).

Anche una simile contestazione - l'unica, a ben vedere, di carattere tecnico - appare infondata.

In via preliminare occorre considerare che:

- a) l'idoneità di un'area ad essere classificata come ZPS non risiede necessariamente nel carattere di "area umida";
- b) nel caso di specie, la caratteristica di "area umida" non è un elemento dirimente per la sua ravvisata idoneità ad essere classificata come ZPS/SIC;
- c) quand'anche il carattere di "area umida" fosse la *conditio sine qua non* per la sua idoneità ad essere classificata come ZPS/SIC, non costituirebbe un elemento ostativo la circostanza che si tratti di un'area umida artificialmente creata.

A tale ultimo riguardo si osserva, in primo luogo, che la possibilità dell'inclusione di zone umide "artificiali" tra le ZPS è direttamente prevista dal legislatore statale e oggetto di specifici obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

La definizione di "zone umide" discende dalla Convenzione di Ramsar del 2.2.1971 - Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale - resa esecutiva in Italia con il D.P.R. n. 448 del 1976.

Il richiamo a detta Convenzione è espressamente imposto dalla direttiva "Uccelli" n. 79/409/CEE, laddove afferma, all'art. 4, par. 2, che "gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone di importanza internazionale" (tale disposizione è oggi testualmente riprodotta nell'art. 4, par. 2, della direttiva 2009/147/CE che ha sostituito, a decorrere dal 10.2.2010, l'originaria direttiva "Uccelli" del 1979).

Ebbene, la Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale chiarisce che "... si intendono per zone umide le paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante oppure corrente, dolce, salmastra, o salata

Risulta, dunque, evidente che possono qualificarsi come "zone umide" ai fini dello speciale regime di protezione dell'avifauna selvatica, tutte le aree che abbiano le caratteristiche sopra descritte, a prescindere

dalla loro origine (naturale o artificiale) e dalla temporaneità o meno delle stesse.

In altre parole, secondo la Convenzione di Ramsar, un bacino artificiale avente, anche temporaneamente, le caratteristiche appena descritte ben può essere suscettibile di essere qualificato, ai fini della Convenzione medesima, come "zona umida".

Del resto, la ratio della disciplina comunitaria (tanto della Direttiva "Uccelli" quanto della direttiva "Habitat") è proprio quella di tutelare - a prescindere dalla naturalità o meno del sito - quelle aree insistenti sulle rotte di migrazione dell'avifauna il cui deterioramento pregiudicherebbe l'esistenza e la conservazione delle specie selvatiche. In secondo luogo si osserva che, quand'anche nel caso di specie il carattere di "area umida" fosse la *conditio sine qua non* per la sua idoneità ad essere classificata come sito ZPS/SIC, resterebbe comunque possibile, in conseguenza dell'eventuale cessazione del periodo di "ritiro" dall'attività agricola - cosa possibilissima, visto che le "misure di conservazione" vietano solo il prosciugamento delle zone umide naturali - valutare un'eventuale sottrazione dell'area stessa alla classificazione di sito Natura 2000, previo espletamento dell'apposita procedura.

E' necessario, in conclusione, per potere adeguatamente illustrare i motivi che inducono ad adottare il presente provvedimento, ricostruire il percorso che ha portato all'istituzione di una Zona di Protezione Speciale (ZPS) comprensiva delle aree costituenti l'azienda della società.

L'art. 4 della citata direttiva n. 79/409/CEE - ora interamente abrogata e sostituita dalla direttiva 2009/147/CE - ai parr. 1 e 2 prevedeva quanto segue.

"1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione. A tal fine si tiene conto: [OMISSIS]. Gli stati membri classificano in particolare come Zone di Protezione Speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva."

2. Analoghe misure vengono adottate dagli stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva"

Per quanto qui interessa, si vuole evidenziare che la normativa comunitaria imponeva agli Stati membri di classificare come Zone di Protezione Speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie di cui all'allegato I della direttiva comunitaria, nonché delle altre specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle necessità di protezione delle specie medesime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la direttiva (id est, in misura sufficiente a garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella zona).

Ritenendo l'Italia inadempiente rispetto a tale obbligo, la Commissione inviava al Governo Italiano, in data 18 maggio 1994, una lettera di costituzione in mora per chiederne le osservazioni in merito al contestato inadempimento.

In tale lettera, in particolare, la Commissione sottolineava che l'Italia non era ancora in gran parte riuscita a classificare le ZPS più idonee in numero e in dimensione sufficienti sia per le specie menzionate

nell'allegato I della direttiva che per le altre specie migratrici che ritornano regolarmente.

L'Italia inviava numerose comunicazioni alla Commissione in seguito alla lettera di costituzione in mora, con le quali si rendeva nota l'avvenuta istituzione di ulteriori Zone di Protezione Speciale.

Malgrado gli sforzi compiuti, la Commissione rilevava tuttavia che essi non erano sufficienti a far venire meno la situazione di inadempimento in cui versava l'Italia.

Per questi motivi le inviava, in data 18 agosto 1998, un parere motivato ai sensi dell'art. 169 (attuale art. 226) del Trattato CE rappresentando che la classificazione delle ZPS era ancora largamente insufficiente rispetto alle esigenze previste dall'art. 4 della direttiva.

Successivamente alla notifica del parere motivato l'Italia trasmetteva altre comunicazioni con le quali si rendeva nota l'avvenuta istituzione di ulteriori Zone di Protezione Speciale.

Comunicazioni di analogo contenuto erano inviate dall'Italia successivamente alla ricezione della lettera del 21 maggio 1999, con cui la Commissione segnalava che, nonostante i significativi passi avanti, la situazione non poteva ancora ritenersi soddisfacente.

Considerati i progressi, il ricorso alla Corte di Giustizia veniva sospeso.

Al contempo le autorità italiane con lettera del 4 aprile 2000 chiedevano di organizzare un incontro tecnico, al fine di verificare se e quando l'opera di designazione poteva essere completata.

Detto incontro tecnico aveva luogo in data 11 maggio 2000 con i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente.

In tale sede la Commissione insisteva su due punti.

1) La lista delle IBA - "Important Bird Areas" (lista di aree, risalenti al 1989, individuate dalla Commissione come "importanti" per l'attuazione degli obiettivi della direttiva 79/409/CEE) restava il riferimento scientifico per la Commissione ed era, pertanto, necessario fornire elementi scientifici atti a giustificare la mancata designazione di tali siti come Zone di Protezione Speciale. In particolare, per ogni IBA non designata ovvero solo parzialmente designata una giustificazione doveva essere fornita.

2) Solamente dei criteri scientifici, declinati in base ai criteri ornitologici di cui all'art. 4, par. 1, della direttiva, potevano essere utilizzati per giustificare l'esclusione totale o parziale di una IBA dalla lista finale delle ZPS. Con un'ultima lettera l'Italia designava ulteriori ZPS, ma anche dopo tali designazioni la Commissione riteneva che, malgrado gli sforzi compiuti dalle autorità italiane per conformarsi agli obblighi che loro incombono in virtù dell'art. 4 della direttiva, la classificazione delle ZPS fosse ancora insufficiente rispetto alle esigenze di tale disposizione.

In data 6.10.2001, la Commissione delle Comunità europee proponeva un ricorso contro la Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 226, c. 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea, che veniva iscritto nel Registro della Corte di Giustizia sotto il n. 643615.

Tale ricorso era diretto <<a far constatare che la Repubblica Italiana non avendo classificato in misura sufficiente come zone di protezione speciale i territori più idonei, per numero e per superficie, alla conservazione delle specie dell'allegato I della direttiva 79/409/CE e successive modifiche e delle altre specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 4, paragrafi 1, 2 e 3 della predetta direttiva.>>.

La posizione della Commissione espressa nel ricorso corrisponde esattamente a quella emersa nel corso dell'incontro con i rappresentanti

del Ministero dell'Ambiente dell'Italia in data 11.5.2000 e può così riassumersi.

- A) Gli Stati membri hanno l'obbligo di classificare come ZPS i territori più idonei in misura sufficiente a garantire la conservazione (cioè la sopravvivenza e la riproduzione) delle specie protette ai sensi della direttiva.
- B) Gli Stati membri, nella designazione delle ZPS, fruiscono di un ambito discrezionale di tipo esclusivamente tecnico. Non fruiscono di alcun ambito di discrezionalità amministrativa.
- C) La Commissione può sollecitare agli stati membri la designazione di ulteriori ZPS, qualora quelle già designate non siano sufficienti a garantire la conservazione delle specie protette. A questo scopo si rende necessario uno strumento di controllo ed è stata pertanto predisposta la lista delle IBA. La lista delle IBA rappresenta appunto una lista di siti, possibili ZPS, che costituisce una corretta e adeguata attuazione dell'art. 4 della direttiva.
- D) La Commissione non esclude che vi possano essere attuazioni difformi dalla lista delle IBA, ugualmente adeguate e corrette, cui si può pervenire attraverso il margine di valutazione discrezionale lasciato agli Stati membri. Si tratta però - si ripete - di una valutazione discrezionale esclusivamente di tipo tecnico, fondata su criteri scientifici declinati in base agli obiettivi ornitologici di cui all'art. 4, comma 1, della direttiva.
- E) La Commissione attribuisce allo Stato membro un preciso onere probatorio per ritenere assolto l'obbligo, sullo stesso gravante, in ordine all'attuazione dell'art. 4 della direttiva, nel caso in cui intenda discostarsi dalla lista delle IBA: dimostrare, per ogni IBA totalmente o parzialmente esclusa, che quell'esito è stato indotto da un corretto uso del potere di valutazione tecnica (cioè da una valutazione fondata su criteri scientifici declinati in base agli obiettivi ornitologici di cui all'art. 4, comma 1, della direttiva).

Tutto ciò premesso, si rileva che le aree ascrivibili all'azienda della società (pari a 116 ha) sono quasi integralmente ricomprese in una IBA. Occorre aggiungere che la Corte di Giustizia, con sentenza del 20.3.2003, accoglieva il ricorso esattamente sulla base delle argomentazioni sviluppate dalla Commissione.

Di seguito si riporta il passaggio essenziale della pronuncia.

<<...D'altronde non viene contestato che un gran numero ed una superficie rilevante dei siti elencati nell'Inventario IBA 89 non sono stati classificati come ZPS dalle autorità italiane.

A tal riguardo si deve rilevare che il Governo italiano, anche se in udienza ha sostenuto che il detto Inventario necessitava di una revisione, ha riconosciuto che non era stato in grado di contrapporgli uno strumento più efficace.

Ciò premesso, tenuto conto del carattere scientifico dell'Inventario IBA 89 e della mancata produzione di qualsiasi elemento di prova scientifica da parte della Repubblica italiana, diretto in particolare a dimostrare che si potesse adempiere agli obblighi derivanti dall'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva, classificando come ZPS siti diversi da quelli risultanti dal detto Inventario e ricoprenti una superficie totale inferiore a quella di questi ultimi, tale Inventario, per quanto non sia giuridicamente vincolante per lo Stato membro interessato, può essere utilizzato dalla Corte come elemento di riferimento che consenta di valutare se la Repubblica italiana abbia classificato un numero ed una superficie sufficienti di territori come ZPS ai sensi delle citate disposizioni della direttiva.....

Alla luce di quanto precede, è giocoforza constatare che è fondata la censura relativa all'insufficienza, per numero e per superficie, dei territori classificati come ZPS.>>.

Occorre evidenziare, in ogni caso, che per la Repubblica italiana sorgeva un obbligo giuridico di ottemperanza alle statuizioni della sentenza.

A seguito dell'avvio della procedura di infrazione da parte della Commissione europea contro l'Italia, per la carente attuazione della direttiva "Uccelli", nell'anno 2002 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio presentava alle Regioni nuove proposte di aree di pregio ambientale destinate alla tutela dell'avifauna, tutte coincidenti con le aree IBA presenti nei relativi territori.

Tra queste vi era anche l'IBA che comprendeva quasi integralmente i terreni della società.

Sulla base di tale complessa istruttoria e tenendo conto delle aree IBA proposte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, venivano individuate nuove aree in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva "Uccelli" ed alcune modifiche dei perimetri relative alle ZPS già precedentemente individuate.

Per quanto interessa in questa sede, si osserva che l'istruttoria confermava tutte le IBA presenti nel territorio regionale ed anche, puntualmente, l'IBA comprendente le aree afferenti l'azienda di "Società Agricola Isiride s.r.l."

Ebbene: l'istruttoria rinnovata nella presente sede, con la partecipazione del destinatario del provvedimento e la valutazione specifica del carattere artificiale dell'habitat - istruttoria che emerge nella relazione tecnica di cui all'Allegato C) - riconferma l'IBA già proposta dal Ministero nel 2002.

Non sono stati rinvenuti elementi scientifici, declinati in base ai criteri ornitologici di cui all'art. 4, par. 1, della direttiva 2009/147/CE (che ha sostituito, a decorrere dal 10.2.2010, l'originaria direttiva "Uccelli" del 1979) per giustificare la mancata designazione della superficie IBA in questione: superficie sovrapponibile quasi integralmente, come si è detto, alle aree afferenti l'azienda della società (pari a 116 ha).

Pertanto, tutto ciò considerato, si ritiene tecnicamente corretto e conforme ai criteri e agli obiettivi della direttiva comunitaria, nonché giuridicamente doveroso, confermare interamente il sito ZPS/SIC, pari a 116 ha.

**SUPERFICI INDIVIDUATE COME IBA (IMPORTANT BIRD AREAS) -
2002**

FOTO 2003



**SUPERFICI CONFERMATE DEL SITO SIC/ZPS IT4050023 BIOTOPI E
RIPRISTINI AMBIENTALI DI BUDRIO E MINERBIO**

FOTO 2014



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/2500

data 15/12/2016

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza